



Comitato promotore della Fondazione per la gestione integrata del Patrimonio Culturale della Valle Camonica

STATUTO

Art. 1 – E' costituito ai sensi degli Art. 39-42 del Codice Civile, un Comitato denominato "Comitato promotore della Fondazione per la gestione integrata del Patrimonio Culturale della Valle Camonica", senza fine di lucro.

Art. 2 - Il Comitato ha sede presso la Comunità Montana di Valle Camonica in Piazza Tassara 3 - 25043 Breno (BS).

Art. 3 - Il Comitato intende promuovere - nei limiti e nelle forme di legge - la costituzione di una Fondazione di Gestione che, in accordo con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) e con le Istituzioni amministrative locali, riesca, attraverso un approccio ed una gestione manageriale, a gestire in modo unitario ed integrato, con una struttura organizzativa autonoma, il Patrimonio Culturale della Valle Camonica a partire dal sito Unesco di arte rupestre.

L'obiettivo della Fondazione sarà quello di integrare la molteplicità dell'offerta culturale e turistica della Valle Camonica in una proposta, anche gestionale ed operativa, che coniughi gli innegabili doveri di conservazione con gli obiettivi di valorizzazione e fruizione del patrimonio, favorendo processi integrati di sviluppo economico e territoriale, anche attraverso un significativo incremento dei visitatori.

Quanto sopra nella consapevolezza, ormai diffusa, che una corretta gestione e valorizzazione dell'ampio e variegato Patrimonio Culturale della Valle Camonica, che trova nell'arte rupestre il proprio punto di forza, costituisca un elemento essenziale per un progetto di sviluppo della Valle Camonica.

Il Comitato ha il compito di sviluppare un progetto di dettaglio per addivenire alla costituzione della Fondazione per la gestione integrata del Patrimonio Culturale della Valle Camonica, ente che avrà una propria definitiva denominazione, e che darà attuazione al progetto, individuando le fonti di finanziamento.

Art. 4 - Al fine di perseguire il proprio scopo, il Comitato potrà:

- promuovere iniziative finalizzate al raggiungimento dello stesso, effettuando tutte le operazioni necessarie per la loro realizzazione;
- sviluppare e gestire il piano di copertura finanziaria dell'iniziativa;
- collaborare, interloquire, stringere accordi con soggetti pubblici e privati;
- raccogliere contributi da enti pubblici e privati, da fondazioni, da singoli cittadini e da imprese;

- organizzare incontri, manifestazioni ed eventi, anche di carattere informativo, per divulgare il progetto presso soggetti pubblici e privati, anche al fine di individuare i futuri Soci della "Fondazione";
- aprire conti correnti, sia postali che bancari, anche con affidamenti bancari;
- effettuare tutte le altre operazioni utili o necessarie, anche collaterali e collegate, per la realizzazione dello scopo del Comitato.

Art. 5 - Il Comitato si intende costituito dai Promotori che partecipano inizialmente al Comitato medesimo, e da quanti successivamente chiedono di entrare a farne parte espressamente con tale stessa qualifica, e la cui richiesta venga accettata con deliberazione adottata a maggioranza semplice dal Consiglio Direttivo, anche sulla base dell'espressa volontà di impegno da parte del richiedente.

Art. 6 - Coloro che elargiranno contributi al Comitato saranno semplici sottoscrittori, tenuti solo ad effettuare le oblazioni promesse senza assumere alcuna responsabilità nella gestione e/o erogazione dei fondi e riceveranno dal Comitato medesimo una puntuale e tempestiva rendicontazione sul loro uso.

Art 7 - La durata del Comitato è fissata fino al 31 dicembre 2018, o sino a diversa data deliberata dall'Assemblea, se antecedente.

Art. 8 - Alla cessazione dell'attività il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione insieme a una relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali disponibilità finanziarie esistenti al momento della cessazione verranno devolute alla Fondazione istituita o, in mancanza, ad un soggetto promotore di attività culturali indicato dallo stesso Comitato.

Art. 9 - Gli organi del Comitato sono:

- l'Assemblea, che comprende tutti i componenti del Comitato (Promotori);
- il Consiglio Direttivo, che viene nominato dall'Assemblea tra i propri componenti in numero da cinque a sette;
- il Presidente, che viene nominato dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere, che viene nominato dall'Assemblea tra i componenti dell'Assemblea;
- il Revisore dei Conti, che viene nominato dall'Assemblea, anche esterno al Comitato, iscritto all'Albo degli dei Ragionieri e Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e al registro dei Revisori Legali.

Potrà essere nominato dall'Assemblea, tra i componenti del Consiglio Direttivo, un Vice Presidente Vicario, che svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo un Segretario, anche esterno al Comitato.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Comitato Scientifico, con un massimo di 13 (tredici) membri, e organizzare gli apporti dei partecipanti in gruppi di lavoro finalizzati ai temi più rilevanti per il conseguimento dello scopo del Comitato.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese vive.

Art. 10 - L'Assemblea decide a maggioranza dei suoi membri ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Tesoriere ed il Revisore dei Conti, oltre eventualmente al Vice Presidente Vicario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario se nominato, altrimenti da uno dei Promotori designato dai presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno semestralmente e approva il rendiconto finale. L'Assemblea delibera anche sulle modificazioni dello Statuto del Comitato.

Il Presidente convoca le riunioni, anche su delibera del Consiglio Direttivo o in caso di richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei Promotori.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà pervenire a tutti i Promotori con almeno tre giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta in qualunque modo inviata (posta, posta elettronica, fax, messaggio via telefono cellulare, etc.); in caso di ragioni di particolare urgenza, l'Assemblea sarà comunque regolarmente costituita con la presenza almeno della maggioranza dei Promotori e deciderà a maggioranza dei presenti.

La presenza all'Assemblea può avere luogo anche tramite collegamento audio o audio-video.

Le delibere dell'Assemblea vengono riportate in un verbale redatto dal Presidente con l'ausilio del Segretario o, in sua assenza, di un Promotore designato dai presenti a tale fine.

Il Promotore può essere presente in Assemblea per delega, da conferire solo ad altro Promotore, con un numero massimo di cinque deleghe ad uno stesso soggetto.

Art. 11- Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide se adottate in presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo promuove i progetti e le attività coerenti con la missione, raccoglie e coordina le proposte dei Promotori, sviluppa contatti con terzi soggetti interessati e con gli enti pubblici responsabili, promuove la raccolta di fondi su specifici progetti.

Esso è incaricato della gestione ordinaria e straordinaria del Comitato e di dare attuazione alle delibere dell'Assemblea; inoltre provvede alla redazione del rendiconto finale sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea, insieme a una relazione sull'attività svolta e sui programmi futuri.

Il Presidente convoca le riunioni con Avviso che dovrà pervenire a tutti i Consiglieri con almeno tre giorni di anticipo, a mezzo comunicazione scritta in qualunque modo inviata (posta, posta elettronica, fax, messaggio via telefono cellulare, etc.); in caso di ragioni di particolari urgenza, il Consiglio sarà comunque regolarmente costituito con la presenza almeno della maggioranza dei Consiglieri e deciderà a maggioranza dei presenti.

La presenza alle riunioni può avere luogo anche tramite collegamento audio o audio-video. Le delibere del Consiglio Direttivo vengono riportate in un verbale redatto dal Presidente con l'ausilio del Segretario o, in sua assenza, di un Consigliere designato dai presenti a tale fine.

Art. 12- Il Presidente del Comitato è nominato dall'Assemblea fra i Consiglieri ed è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio.

Art. 13- I Promotori, sia iniziali che successivi, si impegnano a versare una quota di adesione al Comitato per sostenerne le spese di avvio ed organizzative.

Se non già previsto nell'atto costitutivo, la definizione delle quote sarà effettuata dall'Assemblea nel corso della prima seduta, e comunque entro 30 giorni dalla costituzione del Comitato o dall'accettazione da parte del Consiglio Direttivo della richiesta di adesione dei nuovi Promotori.

Successivamente il Comitato chiederà fondi aggiuntivi a enti, istituzioni e altri soggetti pubblici e privati per il finanziamento del progetto e delle iniziative programmate.

Art. 14- Sia le quote dei Promotori che le oblazioni dei sottoscrittori saranno di preferenza versate direttamente su c/c bancario intestato al Comitato, con firma del Presidente e del Tesoriere.

In ogni caso il Presidente ed il Tesoriere, con firma disgiunta tra loro, hanno espressa facoltà di procedere ad incassi e versamenti sullo stesso conto di somme che venissero invece eventualmente corrisposte con assegno bancario o circolare o in contanti (nei limiti di importo fissati dalla legge), rilasciando apposita ricevuta.

In nessun caso i Promotori ed i sottoscrittori potranno richiedere la restituzione delle quote e delle oblazioni.

Art. 15 - I pagamenti potranno avvenire con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere per le spese correnti sino a 200,00 (duecento) euro, con firma congiunta degli stessi per importi superiori a tale ammontare.

I pagamenti per specifiche iniziative dovranno essere deliberati dal Consiglio Direttivo, che provvederà anche alle necessarie deleghe.

Art 16 - I Promotori del Comitato sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi e della loro destinazione agli scopi, a norma dell'Art. 40 del C.C.

Art. 17- Il Promotore che contravvenga ai doveri indicati dal presente Statuto può essere escluso dal Comitato con delibera del Consiglio Direttivo, previa richiesta di comunicazione scritta contenente eventuali giustificazioni, da inviarsi al domicilio dell'aderente almeno trenta giorni prima della delibera di esclusione.

L'esclusione è prevista per i seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti da parte del Promotore a favore del Comitato;
- mancato pagamento della quota di adesione ;
- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle delibere degli organi del Comitato;
- reiterata e ingiustificata assenza dai lavori del Comitato o manifesto disinteresse all'attività dello stesso.

Art. 18 – Per quanto qui non disciplinato si fa rinvio alle norme di Legge in materia di Comitato senza personalità giuridica.